



LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Legge n. 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g); D.Lgs n. 19/2012, art. 13; Statuto dell'Università degli Studi di Udine, art. 40



Le “Linee guida per l’attività delle Commissioni Paritetiche” sono state approvate dal Presidio della Qualità il 15 luglio 2015.

Il Presidio della Qualità di Ateneo, nominato con delibere del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Udine del 27 novembre 2013 e del 25 febbraio 2015, è così composto:

Delegato del Rettore alla Qualità

- Prof. Alessandro GASPARETTO, Prof. ordinario ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine - Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica.

Componenti

- Dott.ssa Michela BONAN - Servizio Sviluppo e controllo direzionale.
- Prof. Stefano COMINO, Prof. associato SECS-P/01 - Economia politica - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.
- Dott. Andrea GUARAN, Ricercatore universitario M-GGR/01 - Geografia - Dipartimento di Scienze Umane.
- Prof.ssa Alvisa PALESE, Prof. associato MED/45 - Sc. Infermier. gen., cliniche e pediatriche - Dipartimento di Scienze mediche e biologiche.
- Dott.ssa Sandra SALVADOR, Responsabile Area Servizi per la Ricerca.
- Sig. Renzo SHTYLLA, Rappresentante degli studenti in Senato Accademico e componente del Consiglio degli Studenti - Iscritto al corso di laurea in Ingegneria gestionale.
- Dott. Lauro SNIDARO, Ricercatore universitario INF/01 - Informatica - Dipartimento di Matematica ed Informatica.
- Dott. Mauro VOLPONI, Responsabile Servizio Sviluppo e controllo direzionale.
- Dott.ssa Cristina ZANNIER, Responsabile Ufficio Programmazione Didattica - Area Servizi per la Didattica.

SOMMARIO

PREMESSA	4
1. La normativa di riferimento	4
2. L'attività delle Commissioni Paritetiche	5
3. Indicazioni per il funzionamento delle Commissioni paritetiche	6
3.1 Il Presidente della Commissione	7
3.2 Il Segretario della Commissione	8
3.3 I Rappresentanti degli studenti	8
4. Indicazioni operative in previsione delle visite delle CEV	9
5. Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative	11
6. FAQ (Frequently Asked Questions)	12

PREMESSA

Nell'ambito dell'accreditamento periodico delle sedi delle Università e dei Corsi di studio, di cui alla legge n. 240/2010, al D.Lgs. n. 19/2012, al D.M. n. 47/2013 e al D.M. n. 1059/2013, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha previsto che le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) verifichino i requisiti per l'Assicurazione della Qualità (AQ) relativi alle Sedi, ai Corsi di Studio (CdS) e ai Dipartimenti, analizzando e valutando, in particolare, la seguente documentazione:

- a) Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (SUA-CdS) e rispettivi Rapporti di Riesame;*
- b) Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione interna (NdV);*
- c) Informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (SUA-RD)*
- d) Relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti (di seguito Commissioni).*

Al fine di garantire alle Commissioni le migliori condizioni operative e di contesto per predisporre le proprie relazioni che costituiscono, e costituiranno sempre più, fonti primarie di informazioni sia all'interno dell'Ateneo (Organi di Governo, Presidio della Qualità, NdV, Dipartimenti, CdS e Direzione Generale) sia all'esterno (ANVUR, CEV), il Presidio della Qualità ha ritenuto opportuno predisporre e dare diffusione alle presenti linee guida che, pur non essendo esaustive e non avendo natura regolamentare, possono costituire un utile riferimento operativo per il funzionamento delle Commissioni, in quanto richiamano, oltre che norme già in vigore, anche consuetudini applicate e applicabili concretamente.

Questa prima versione delle linee guida potrà essere successivamente modificata, integrata e divulgata dal Presidio della Qualità a seguito del confronto con le Commissioni e con gli altri attori del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA).

1. La normativa di riferimento

L'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine, in linea con quanto previsto dalla legge n. 240/2010, art. 2 comma 2, lettera g), ha previsto, con riferimento a tutti i CdS attivati, l'istituzione delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, presso ogni Dipartimento¹.

Le Commissioni:

- a) svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) agendo in linea con le determinazioni assunte in merito dal NdV, individuano gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);

¹ Oppure Scuola Interdipartimentale.

c) formulano pareri sull'attivazione, sulla modifica e sulla soppressione di Corsi di studio.

Ciascuna Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti, designati dal Consiglio di Dipartimento² tra i propri componenti, in misura compresa tra due e cinque per ciascuna delle componenti, secondo quanto previsto dai Regolamenti interni delle singole strutture.

Nel caso in cui nei predetti Consigli non vi siano rappresentanti degli studenti eletti in numero sufficiente, potranno essere designati anche rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di corso coordinati dalla struttura. Il Consiglio della struttura designa il Presidente della Commissione tra i professori e i ricercatori componenti la stessa. I componenti della Commissione restano in carica un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.

Secondo le indicazioni dell'ANVUR³, "il Presidio della Qualità, le Commissioni e il Nucleo di Valutazione dovrebbero essere il più possibile disgiunti e indipendenti. Se i Coordinatori dei Corsi di Studio sono i responsabili della progettazione dei relativi CdS non è indicata la loro presenza nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. E' necessario inoltre assicurare per ogni componente una numerosità minima e adeguata allo svolgimento delle funzioni in relazione alla complessità dell'Ateneo".

2. L'attività delle Commissioni Paritetiche

Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 19/2012, ogni Commissione, tenendo conto delle informazioni contenute nella SUA-CdS⁴ e nelle altre fonti disponibili, valuta annualmente i progetti dei CdS e pubblica, predispone e approva entro il 31 dicembre di ogni anno una Relazione annuale.

Il Presidio della Qualità mette a disposizione delle Commissioni, in particolare tramite il Servizio Sviluppo e controllo direzionale (SCON), e i Manager Didattici, i dati e le informazioni utili per le proprie funzioni. Il Presidio di Qualità e il NdV tengono, per quanto di competenza, in debita considerazione le osservazioni e i suggerimenti contenuti nelle relazioni annuali delle Commissioni.

Il Presidio della Qualità fornisce periodicamente indicazioni alle Commissioni Paritetiche e ai soggetti coinvolti, quali i Direttori di Dipartimento, i Coordinatori dei CdS e i Manager Didattici, relativamente a:

- ruoli e compiti delle Commissioni Paritetiche;
- fonti dei dati quantitativi e qualitativi;
- principali contenuti della Relazione annuale;
- *format* da utilizzare per la redazione della Relazione;
- interlocutori interni di supporto alla predisposizione della Relazione.

² Oppure dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale.

³ Cfr. http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=437&lang=it

⁴ La Scheda Unica Annuale è uno strumento gestionale funzionale alla progettazione, alla realizzazione, all'autovalutazione e alla ri-progettazione del Corso di Studi. La Scheda SUA deve essere completata entro il 30 maggio di ogni anno e si compone di due sezioni: "Qualità" e "Amministrazione" (cfr. <http://ava.miur.it/>).

Il Presidio della Qualità, in base alle indicazioni ANVUR sui contenuti della Relazione annuale richiesta a ciascuna Commissione e facendo proprie le indicazioni provenienti dagli incontri formativi e informativi gestiti dall'ANVUR sull'argomento, ha dato indicazioni allo SCON di predisporre un *format* per la relazione, orientato principalmente ai contenuti più rilevanti dell'attività delle Commissioni.

I punti da considerare nella relazione, proposti dalle indicazioni ANVUR sono, in estrema sintesi, i seguenti:

- a. congruità del progetto del CdS rispetto alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale;
- b. efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
- c. efficacia dell'attività didattica dei docenti, dei metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, dei materiali e degli ausili didattici, dei laboratori, delle aule, delle attrezzature in relazione agli obiettivi di apprendimento;
- d. efficacia dei metodi di esame al fine di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
- e. efficacia degli interventi correttivi sui CdS conseguenti al Riesame annuale;
- f. effettivo ed efficace utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti;
- g. pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS di informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun CdS offerto.

È stato inoltre previsto un apposito riquadro in cui inserire eventuali altre osservazioni e/o commenti.

3. Indicazioni per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche

Di seguito si riporta quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto con riferimento alle "modalità di svolgimento delle sedute di Organi collegiali, deliberazioni e verbali"

1. Con autorizzazione del presidente dell'organo collegiale, se tecnicamente possibile e se viene garantita la collegialità della discussione e della decisione, può essere consentita la partecipazione alle sedute in via telematica.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, gli argomenti di competenza delle varie componenti sono chiaramente indicati nell'ordine del giorno e ivi ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire - se possibile - dalla composizione più ampia.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente o dallo Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove non diversamente stabilito, le deliberazioni si intendono immediatamente esecutive.

4. I verbali delle adunanze degli organi collegiali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, si danno, di regola, per letti dai componenti l'organo. I verbali vengono da quest'ultimo approvati nel corso della prima seduta utile dopo la loro messa a disposizione dei componenti stessi. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore. Ove non diversamente e motivatamente stabilito, i verbali sono pubblici e possono essere consultati dagli aventi diritto nel luogo ove sono custoditi e, se possibile, con modalità telematiche.

L'attuale **Regolamento Didattico d'Ateneo** prevede:

Art. 6 - Regolamenti didattici dei corsi di studio:

comma 2. Il regolamento didattico del corso di studio, predisposto secondo un regolamento-tipo di Ateneo, e le relative modifiche sono approvati, su proposta del Consiglio di Corso di studio, dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 20, previo parere della **Commissione paritetica docenti-studenti** e del Consiglio della Scuola interdipartimentale, se istituita. Sono altresì sottoposti all'approvazione del Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti, se richiesto da un altro Dipartimento nell'ambito della procedura di cui all'art. 16, co. 3, o su iniziativa del Rettore.

Art. 19 - Commissioni paritetiche docenti-studenti

comma 1. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, sono istituite **Commissioni paritetiche docenti-studenti** che svolgono, oltre a quanto previsto dall'art. 31, co. 4, attività di monitoraggio e di supporto alla valutazione e formulano pareri sulle iniziative didattiche di competenza di un Dipartimento o di una Scuola interdipartimentale.

Art. 31 - Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche:

comma 2. Individuati i punti di forza e le aree da migliorare, gli organi di governo definiscono, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 22, obiettivi strategici di miglioramento della qualità della didattica e dei relativi servizi e adottano, con il concorso del Nucleo di valutazione e delle **Commissioni paritetiche docenti-studenti**, idonei indicatori e metodologie di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi.

comma 4. Relazioni annuali sui risultati del monitoraggio e delle rilevazioni di cui al co. 3, nonché degli esiti di eventuali interventi migliorativi, contenenti proposte per ulteriori azioni di miglioramento, sono predisposte, con l'assistenza dei servizi di valutazione dell'Università, dal Nucleo di valutazione, dalle **Commissioni paritetiche docenti-studenti** e dal Consiglio di corso di studio, a cura del Coordinatore. Il Consiglio di corso sovrintende altresì, con il supporto delle strutture di servizio alla didattica, alla predisposizione e all'aggiornamento della documentazione di sintesi finalizzata alla corretta comunicazione delle caratteristiche e delle attività del corso agli studenti e ai soggetti interessati e legittimati a chiederle e ottenerle.

Art. 26 - Programmazione didattica

comma 5. Gli strumenti di programmazione di cui ai commi 3 e 4 sono sottoposti anche al Consiglio della Scuola interdipartimentale, se istituita, e, fatta eccezione per il piano di copertura delle attività didattiche, alla Commissione paritetica docenti-studenti competente. Gli organi destinatari della predetta trasmissione possono formulare pareri e proposte entro date prefissate.

3.1 Il Presidente della Commissione

1. nomina, durante la prima seduta della Commissione, il Segretario tra i componenti della Commissione medesima;
2. presiede la Commissione e in caso di sua assenza, le sedute sono presiedute dal professore di I fascia o, in mancanza, di II fascia, più anziano nel ruolo, presente.
3. concorda con gli altri componenti, nella prima seduta della Commissione, il calendario di massima delle sedute annuali della Commissione;

4. definisce l'Ordine del Giorno delle sedute della Commissione;
5. convoca, con congruo preavviso, e presiede le sedute della Commissione. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica se sussistono i presupposti di cui all'art. 56 dello Statuto;
6. dichiara valida la seduta se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti ed entrambe le componenti (docenti-studenti) sono rappresentate;
7. segnala al Direttore di Dipartimento, al Presidio della Qualità, al NdV e ai Presidenti di CdS, eventuali problemi di funzionamento della Commissione;
8. prende atto di eventuali dimissioni dei componenti della Commissione o della conclusione del loro mandato, sia docenti che studenti, e le segnala al Direttore di Dipartimento. Spetta, poi, al Consiglio di Dipartimento designare i sostituti in linea con quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto;
9. le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza; in caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio;
10. eventuali relazioni di minoranza devono essere allegate al verbale della seduta e ne fanno parte integrante.
11. i verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale.

3.2 Il Segretario della Commissione

Il Segretario è designato dal Presidente, durante la prima seduta, tra i componenti docenti della Commissione e decade dal suo ruolo con il Presidente stesso.

Il Segretario della Commissione:

- a) coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della Commissione;
- b) redige i verbali, utilizzando *format* di uso comune, ad esempio quelli in uso per la verbalizzazione delle sedute dei Consigli di Dipartimento, e provvede ad archivarli e a conservarli adeguatamente in idonei formati elettronici e cartacei, affinché possano essere resi disponibili ai portatori di interesse nell'ambito dell'AVA;
- c) trasmette la Relazione annuale al Presidio di Qualità e al NdV e ad altri portatori di interesse in accordo con il Presidente della Commissione.

3.3 I Rappresentanti degli studenti

La legge n. 240/2010 all'art. 2, co. 2, lett. h) stabilisce per la rappresentanza elettiva degli studenti negli organi collegiali, quindi anche per il rappresentante degli studenti nelle Commissioni Paritetiche, la durata biennale di ogni mandato (oltre che la rinnovabilità per una sola volta). Peraltro anche l'art. 60

dello Statuto prevede che “Il mandato degli studenti che compongono organi collegiali ha durata biennale ed è consecutivamente rinnovabile per una sola volta”.

4. Indicazioni operative in previsione delle visite delle CEV

Il seminario di formazione “Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione dei requisiti di assicurazione qualità” organizzato⁵ dalla Fondazione CRUI con l'obiettivo di fornire indicazioni utili per la preparazione alle visite delle CEV è stato impostato con un approccio integrato della principale documentazione di riferimento per l'accreditamento periodico delle sedi e dei CdS, di cui si riportano di seguito la principale sitografia e i riferimenti documentali:

- <http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20testo.pdf> ;
 - ✓ Documento ANVUR di riferimento del Sistema AVA
- <http://www.engq.eu/index.php/home/esg/>
 - ✓ Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) edizione 2015
- http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it
 - ✓ Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento Periodico degli Atenei e Indicazioni Operative per le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
 - ✓ Linee Guida per la compilazione della Scheda SUA-RD relativamente all'Assicurazione Qualità della Ricerca;
 - ✓ Linee Guida 2015 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione;
 - ✓ Linee Guida per il Riesame Annuale e Ciclico.

Durante il seminario sono emerse anche alcune indicazioni operative utili per calibrare le attività delle Commissioni Paritetiche, con particolare riferimento ai Requisiti di Assicurazione della Qualità previsti dal DM n. 47/2013 e dal DM n. 1059/2013 e ai relativi indicatori.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo contenente i requisiti della qualità, gli indicatori e la descrizione delle verifiche effettuate dalle CEV con riferimento alle attività delle Commissioni Paritetiche:

⁵ Il Seminario di formazione si è tenuto il 2 luglio 2015 presso l'Università “La Sapienza” a Roma.

Tabella 1 – Le procedure di Accredитamento periodico e il ruolo delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti: riferimenti e indicazioni operative

REQUISITO	INDICATORE (se presente)	DALLA VERIFICA DELLE CEV DEVE EMERGERE SE:
AQ 1 - L'Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).	AQ 1.E - Devono essere presenti regolari autovalutazioni periodiche dei processi adottati e dei risultati ottenuti	Le Commissioni Paritetiche docenti-studenti sono capaci di contribuire con continuità ed efficacia all'autovalutazione del complesso della formazione impartita dai CdS.
AQ 2 - L'Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di Studio (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).		(...) esistono efficaci relazioni tra Corsi di Studio, Commissione Paritetica docenti-studenti e Nucleo di Valutazione.
AQ 4 - L'Ateneo possiede un'effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).	AQ 4.1 - L'Ateneo ha definito chiaramente le responsabilità delle sue strutture interne (Strutture di Raccordo, dipartimenti, CdS, altre ...) per ogni decisione che ha influenza sulla qualità dei CdS?	Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti effettuano un'adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ, da cui risultino pareri, raccomandazioni e indicazioni al Presidio della Qualità e agli Organi di Governo dell'Ateneo.
	AQ 4.3 - Le Commissioni paritetiche docenti-studenti operano complessivamente in modo adeguato per le esigenze della AQ, dimostrando di condurre un'analisi attenta dell'attività didattica dei CdS, di individuare le criticità in modo autonomo ed esporle ai fini del Riesame?	Il Presidio della Qualità e gli Organi di Governo dell'Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti producono e sulla base di esse mettono in atto adeguate misure migliorative.
	AQ 4.4 - Il Nucleo di Valutazione opera in modo adeguato per le esigenze di AQ della didattica?	Il Presidio della Qualità mette a disposizione gli strumenti organizzativi e gestionali necessari per la realizzazione della Politica per la Qualità e affianca le strutture coinvolte (Dipartimenti o Strutture di raccordo, Commissioni Paritetiche docenti-studenti e CdS) in tutte le fasi dell'AQ.
		Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti svolgono un'adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ, da cui risultino pareri, raccomandazioni e indicazioni indirizzate al Presidio Qualità e agli Organi di Governo dell'Ateneo.
		Il Presidio Qualità e gli Organi di Governo dell'Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti producono e sulla base di esse comunicano e mettono in atto adeguate misure migliorative.

Fonte: Prof. Massimo Tronci, Seminario di formazione della Fondazione CRUI "Le procedure di accreditamento periodico", Università "La Sapienza", Roma, 2 luglio 2015.

5. Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative

La legge n. 240/2010, all'art. 2 comma 2, Lettera g) stabilisce, tra l'altro, che le Commissioni Paritetiche (...) siano competenti a "svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio". Di seguito si riporta la batteria di indicatori prevista dall'Allegato F del DM n. 47/2013, che contiene, indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative. Le CP, nella loro autonomia, possono optare anche per altre tipologie di indicatori funzionali alla valutazione della qualità della didattica.

1. Numero medio annuo CFU/studente
2. Percentuale di iscritti al II anno con X CFU
3. Numero di CFU studenti iscritti al corso di studio da 2 anni/studenti iscritti
4. Tasso di laurea (percentuale di laureati all'interno della durata normale del corso di studio di I e II livello)
5. Tasso di abbandono dei corsi di laurea
6. Quota di studenti lavoratori
7. Quota studenti fuori corso (studenti iscritti al corso per un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio)
8. Quota studenti inattivi
9. Tempo medio per il conseguimento del titolo
10. Esiti occupazionali
11. Rapporto docenti/studenti per aree formative omogenee (Tabella 2, allegato C, DM n. 17/2010)
12. Percentuale di corsi di studio con test in ingresso
13. Rapporto tra numero di CFU acquisiti estero/studenti iscritti
14. Rapporto studenti in mobilità internazionale per più di tre mesi/studenti iscritti
15. Rapporto studenti con più di 15 CFU acquisiti all'estero/studenti iscritti
16. Docenti in mobilità internazionale (mesi/uomo in entrata e in uscita)
17. Corsi di dottorato internazionali
18. Studenti iscritti con titolo per l'accesso non italiano/studenti iscritti
19. Fondi di ateneo (non Erasmus) per la mobilità internazionale
20. Corsi e insegnamenti in lingua veicolare
21. Rapporto tra studenti provenienti da altro Ateneo/studenti laureati presso l'Ateneo
22. Iscritti ai corsi di laurea magistrali (in alternativa a punto 17)
23. Questionari degli studenti
24. Risultati del processo di Assicurazione di Qualità

6. FAQ (Frequently Asked Questions)

Composizione e funzionamento delle Commissioni Paritetiche docenti - studenti

1. *Quanto dura il mandato della Commissione Paritetica?*
I componenti della Commissione restano in carica un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.
2. *Il monitoraggio dell'esistenza e dell'avvenuta nomina della CP da chi deve essere svolto?*
Dal Presidio della Qualità, tramite il supporto dello SCON e dell'ALEG (Area Affari Legali e Istituzionali).
3. *Se non è stato eletto un numero di studenti che consenta una corretta composizione della CP, come si procede?*
Nel caso in cui non vi siano rappresentanti degli studenti eletti in numero sufficiente per garantire la corretta composizione della CP, potranno essere designati anche rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di corso di studio coordinati dal medesimo Dipartimento.
4. *Come si reintegra la rappresentanza della componente studentesca della CP a seguito di laurea o rinuncia da parte degli studenti?*
La nomina dei nuovi rappresentanti avviene tramite designazione da parte del Consiglio di Dipartimento (vedere FAQ n. 3).
5. *A chi vanno comunicate eventuali rinunce? E come?*
La segnalazione va inoltrata al Presidente della CP. Pare sufficiente una richiesta scritta, anche tramite email, da condividere con lo SCON, nell'ambito del supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità.
6. *Il Consiglio di Dipartimento, dopo le re-integrazioni di almeno un componente, deve nominare anche la Commissione?*
No, è sufficiente la nomina per il reintegro.
7. *Quando si rinnova la componente studentesca, la CP deve rieleggere un nuovo Presidente anche se non sono passati 2 anni?*
No, è sufficiente rinnovare solo la componente studentesca.
8. *Chi deve convocare le riunioni? Se è il Presidente, oltre al Presidente ci può essere qualcun altro?*
Il Presidente della CP convoca, con congruo preavviso, le riunioni. In caso di assenza del Responsabile, le sedute sono presiedute dal professore di I fascia o, in mancanza, di II fascia, più anziano nel ruolo.
9. *La riunione è valida se svolta in via telematica??*
Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica se sussistono i presupposti di cui all'art. 56 dello Statuto: con autorizzazione del Presidente della CP, se tecnicamente possibile e se viene garantita la collegialità della discussione e della decisione, può essere consentita la partecipazione alle sedute in via telematica.

10. *Alle riunioni deve essere presente la maggioranza dei componenti? Deve essere considerata la maggioranza della commissione o delle singole componenti?*
Il Presidente della CP dichiara valida la seduta se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti ed entrambe le componenti (docenti-studenti) sono rappresentate.
11. *Le CP devono dare un parere sulle modifiche di ordinamento e sull'attivazione dei Corsi di studio?*
Su richiesta, le CP possono dare il parere sulle modifiche e sull'attivazione dei CdS.
12. *La CP deve produrre un verbale delle proprie riunioni? Se sì, a chi deve essere diffuso? E come?*
Sì, va redatto un verbale per ciascuna delle riunioni effettuate da conservare agli atti, presso il Dipartimento di riferimento, in vista delle visite delle CEV. La diffusione del verbale, in formato PDF, può avvenire via email, a una pluralità di destinatari che ne hanno interesse, tra i quali: Organi di Governo, Direzione Generale, Nucleo di Valutazione e Presidio della Qualità.
13. *Esiste un format del verbale? Quali contenuti minimi deve avere?*
Attualmente non esiste un *format* per il verbale delle riunioni delle CP. Si possono utilizzare i *format* di uso comune, ad esempio quelli in uso per la verbalizzazione delle sedute dei Consigli di Dipartimento. Quanto ai contenuti del verbale, deve emergere la trattazione dei punti all'ordine del giorno, con l'evidenza di eventuali pareri, raccomandazioni e indicazioni al Presidio della Qualità e agli Organi di Governo.
14. *La Relazione Annuale va trasmessa anche al Consiglio di Dipartimento (CdD)? Il CdD deve approvarla o prenderne atto?*
Sì, è opportuno che la Relazione annuale di ciascuna CP sia trasmessa anche ai CdD, in formato elettronico e che ne rimanga evidenza nei verbali del CdD per un'eventuale consultazione dal parte delle CEV.
15. *Dove si conserva la versione cartacea della Relazione annuale di ciascuna CP, sottoscritta almeno dal Presidente e dal Segretario?*
Si conserva presso il Dipartimento di riferimento, in un luogo facilmente accessibile in previsione delle visite delle CEV.
16. *Ci sono indicazioni riguardanti le attività delle Commissioni Paritetiche dei CdS interateneo?*
È opportuno che le CP del medesimo CdS interateneo si confrontino periodicamente e mettano in comune dati, relazioni e metodologie di lavoro così da garantire una continuità e una omogeneità delle previste attività, anche in presenza di alternanza delle CP.

Eventuali ulteriori quesiti e/o approfondimenti possono essere richiesti al Servizio Sviluppo e controllo direzionale (mauro.volponi@uniud.it)